

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3325-ter}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

—

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale

(Già articoli da 1 a 26 e 28 del disegno di legge n. 3325, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 19 gennaio 1989)

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE NONCHÉ DELLE LEGGI 10 FEBBRAIO 1962, N. 57, 31 MAGGIO 1965, N. 575, E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646.

ART. 1.

1. Nell'articolo 32-*quater* del codice penale dopo il numero « 416 », è inserito il seguente: « 416-*bis*, ».

2. L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Gli atti previsti dal comma precedente possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria solo se si tratta di verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di criminalità organizzata nonché il reato indicato nell'articolo 630 dal codice penale ».

ART. 2.

1. L'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-*bis* - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui con-

fronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici e delle Comunità economiche europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere il sequestro al tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, anche prima che sia iniziato il relativo procedimento.

5. Il tribunale provvede con decreto motivato entro dieci giorni dalla richiesta. Il sequestro è revocato nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 2-ter. Se i beni sequestrati sono intestati a terzi, si applica il procedimento di cui al quinto comma dell'articolo 2-ter. Il sequestro cessa di avere efficacia se entro novanta giorni dalla sua esecuzione, anche parziale, non è stata presentata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo della guardia di finanza, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato nonché alle imprese e società di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale ».

ART. 3.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti:

« Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente ».

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

« Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per

il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale ».

ART. 4.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-*quinquies* è inserito il seguente:

« ART. 2-*sexies* — 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro ai sensi degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. L'amministratore ha il compito di provvedere alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.

2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto; se particolari esigenze lo richiedono, può essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.

4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini, e le persone con esse conviventi né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione ».

ART. 5.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-*sexies* è inserito il seguente:

« ART. 2-*septies* — 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio, e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o d'ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore ».

ART. 6.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-*septies* è inserito il seguente:

« ART. 2-*octies* — 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'ammini-

strazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo e a tal fine determinate dal giudice delegato.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies*, sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies*, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso l'amministratore può

proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente ».

ART. 7.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-*octies* è inserito il seguente:

« ART. 2-*novies* — 1. I beni confiscati ai sensi della presente legge sono devoluti allo Stato; se il sequestro ha per oggetto la quota di una società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice la confisca comporta la sua liquidazione in favore dell'Erario.

2. I crediti, i titoli e le somme di denaro sono incamerati a favore dell'Erario. Gli altri beni mobili, ivi compresi quelli registrati sono venduti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

3. Ai fini della destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda, i provvedimenti definitivi di confisca degli stessi debbono essere comunicati, a cura delle cancellerie del tribunale, della Corte di appello e della Corte di cassazione, al prefetto della provincia nella quale si trovano i beni o ha sede l'azienda.

4. Il prefetto formula al Ministro delle finanze proposte in ordine alla destinazione da conferire ai beni, sulla base del parere espresso da una commissione provinciale, presieduta dal prefetto e costituita dal questore, dall'intendente di finanza, dal sindaco nella cui circoscrizione si trova l'immobile o ha sede l'azienda e da chi ha esercitato l'ufficio di amministratore prima della confisca.

5. La proposta può riguardare la conservazione del bene al patrimonio dello Stato, il trasferimento ad altro ente pubblico per essere destinato al perseguimento dei fini istituzionali, la vendita diretta a società e impresa a partecipazione pubblica, ovvero la vendita con le moda-

lità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

6. Il Ministro della finanze dispone con decreto la destinazione del bene ».

ART. 8.

1. Nel sesto comma dell'articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: « Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo » sono soppresse.

ART. 9.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3-ter sono sostituiti dai seguenti:

« Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro diventano esecutivi 10 giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla Corte di appello. In tal caso, se la Corte entro i 10 giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività, può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia ».

ART. 10.

1. L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 10 - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi

di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti del presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia ».

ART. 11.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole « e le iscrizioni » sono inserite le seguenti: « nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni ».

2. Il secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Le cancellerie dei tribunali, delle Corti d'appello e della Corte di cassazione

debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo ».

3. Il quinto comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima ».

4. Nel settimo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola « licenze » sono inserite le seguenti: « , autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni ».

5. Il nono comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente ».

ART. 12.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole « all'articolo 10-*ter* »

sono sostituite dalle seguenti: « al comma 4 dell'articolo 10 » ed in fine è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter ».

2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-*quater* le parole « all'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 dell'articolo 10 ».

ART. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiuntivo il seguente:

« ART. 10-*sexies* — 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongano divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater* nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi

abbiano luogo con provvedimento formale. Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la certificazione deve riguardare anche la sussistenza di procedimenti di prevenzione in corso.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. In caso di contratti stipulati da un pubblico concessionario, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del pubblico concessionario previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta specificamente motivata del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale

vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarla.

7. Nei casi di eccezionale urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un ente pubblico ovvero una azienda pubblica o una società con partecipazione pubblica di maggioranza, ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore non supera i 100 milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione

dei servizi di cui alla lettera *b*) il cui valore non supera i 50 milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il cui valore non supera i 50 milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

12. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

13. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori ».

ART. 15.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole: « pari a un terzo del valore », sono sostituite dalle seguenti: « da un sesto ad un terzo del valore ».

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

« ART. 23-bis - 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Re-

pubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per la applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

3. Il giudice, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta legge e dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.

4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per il reato di cui al primo comma, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 ».

ART. 17.

1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole « ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, » sono inserire le seguenti: « in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, »; nello stesso comma le parole « di residenza » sono sostituite dalle seguenti: « di dimora abituale », e la parola « procede » è sostituita dalle seguenti: « può procedere ».

2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole « elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis e nel secondo comma dell'articolo 10-ter » sono sostituite dalle seguenti: « elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10 ».

3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole « dal terzo comma dell'articolo 2-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 6 dell'articolo 2-bis ».

4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è aggiunto il seguente:

« La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma ».

ART. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani ».

ART. 19.

1. Nel numero 2-*bis* dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole « dagli articoli 10 e 10-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 10 ».

2. Nel numero 2-*bis* del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole « di un provvedimento » è inserita la seguente: « definitivo ».

CAPO II.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI 31 MAGGIO 1965, N. 575, E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646, E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI.

ART. 20.

1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniali, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-*sexies* della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel n. 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale.

ART. 21.

1. I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori e i consiglieri comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi di consorzi, associazioni, aziende municipalizzate comunali e provinciali, unità sanitarie locali e comunità montane, i presidenti dei consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti dagli articoli 378, secondo comma, 379, secondo comma, 416-bis e 513-bis del codice penale, sono sospesi dalle funzioni dalla data dell'ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a giudizio.

2. I predetti possono essere, altresì, sospesi dalle funzioni quando a loro carico sia stato iniziato il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenente ad associazioni del tipo di quelle indicate nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Gli stessi decadono dall'ufficio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

4. La sospensione è adottata con provvedimento del prefetto. A tal fine al medesimo sono comunicati, a cura della cancelleria competente, i provvedimenti adottati dal giudice.

5. Ove esistano fondati sospetti di infiltrazioni di tipo mafioso nei servizi degli enti di cui al comma 1, il prefetto, al fine di assicurarne il regolare funzionamento, può, con i poteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, disporre ispezioni per l'acquisizione di dati e notizie interessanti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 e delle relazioni ispettive sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

CAPO III.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE.

ART. 22.

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel casellario giudiziario secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.

ART. 23.

1. Le modalità da osservarsi per il deposito ed il prelievo delle somme, per la documentazione delle operazioni relative all'amministrazione e per il rendi-

mento del conto da parte dell'amministratore cessato dal suo ufficio, previsti dagli articoli 2-*sexies*, 2-*septies*, 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai principi fissati negli articoli 34, 38, comma primo, e 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli iniziati prima dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi, per l'amministrazione dei beni sequestrati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, le disposizioni previgenti, ad eccezione di quelle concernenti le modalità di determinazione dell'ammontare dei compensi da liquidare all'amministratore e ai suoi coadiutori nonché di quelle concernenti il recupero delle spese anticipate dallo Stato.

3. In ogni caso le somme relative al sequestro previsto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, anticipate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Erario, su provvedimento del giudice, rimangono a carico dell'Erario medesimo se già non pagate dal soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione, o se non recuperabili dal compendio dei beni sequestrati o comunque non ripetibili ai sensi dell'articolo 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

ART. 24.

1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ferma restando l'effica-

cia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale.

2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.

ART. 25.

1. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa emessi nel corso o a seguito di procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre gli effetti previsti dalle norme in atto precedentemente a tale data.

CAPO IV.

ABROGAZIONE DI NORME E DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO.

ART. 26.

1. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2-*quater*, il primo e il secondo comma dell'articolo 2-*quinquies*, l'articolo 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale è abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 27.

.....
.....
.....

ART. 28.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 790 milioni per l'anno 1988 e lire 3.159 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento riguardante, fra l'altro, « Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia »; quanto all'onere relativo agli esercizi 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo, fra l'altro, alla « Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.